



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia*

**3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SALVATORE TODARO"**

Scuola dell'Infanzia-Scuola primaria-
Scuola secondaria di primo grado-Indirizzo Musicale
✉ 96011 AUGUSTA (SR) - Via Gramsci - ☎ 0931/993733 - 📠 0931/511970
C.F. 90004080892 Cod. Scuola SRIC830009

email: sric830009@istruzione.it

www.scuolatodaro.gov.it

Casella PEC sri830009@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2017/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 20/12/17

**Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Spada**

PREMESSA

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione di conoscenze-abilità-competenze e lo sviluppo della personalità degli alunni vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo" attraverso cui si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità del servizio scolastico, della trasparenza, della flessibilità, della partecipazione attiva.

Il presente Regolamento definisce norme di funzionamento e di comportamento al fine di promuovere lo spirito di autogoverno dell'Istituzione scolastica, considerata come comunità d'incontro e di collaborazione tra le diverse componenti. Vuole essere strumento all'interno del quale ogni membro della struttura scolastica trovi il suo spazio di promozione umana nel rispetto e nella valorizzazione del pluralismo culturale e ideale.

Si ispira agli obiettivi educativo - formativi espressi nel P.O.F. e contempla il rispetto della personalità dello studente e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione con le esigenze più ampie della collettività.

La democrazia esige un alto livello di educazione di tutti i cittadini che aiuti a comprendere il concetto di "*res- publica*" e, dunque, l'importanza della tutela e della salvaguardia del patrimonio comune, nel consapevole rispetto delle regole.

Tutte le componenti dell'Istituzione scolastica sono pertanto chiamate a contribuire alla realizzazione di tale finalità.

Il Regolamento, inoltre, tiene conto delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

TITOLO I

art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli OO.CC. è disposta con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, comprese eventuali festività.

La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale per quanto riguarda la giunta esecutiva e il Consiglio d'istituto; attraverso circolari – da consultare nel registro delle circolari depositato nella sala dei professori - per le riunioni del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe.

Tutti gli insegnanti sono tenuti a prenderne visione e ad apporre la propria firma.

E' dovere del docente tenersi costantemente informato delle nuove circolari.

L'avviso di convocazione e la circolare dovranno indicare l'ordine del giorno della seduta.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, preferibilmente con sistemi informatici, su apposito registro a pagine numerate, che viene approvato durante la seduta successiva.

Se un insegnante desidera che il proprio intervento venga verbalizzato integralmente, avrà cura di presentarlo per iscritto al segretario del Collegio.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

art. 2

Programmazione delle attività degli organi collegiali

Sulla base delle indicazioni generali deliberate dal Consiglio d'Istituto, delle indicazioni del Collegio dei docenti e con delibera del Consiglio d'istituto, viene redatto il "Piano annuale delle attività" che comprende anche una calendarizzazione, di massima, delle riunioni collegiali coniugando le esigenze dell'istituzione scolastica con il monte ore contrattuale.

Potranno essere apportate modifiche al calendario, laddove sussistano particolari necessità o indette riunioni non previste. In tal caso ci si richiama alle modalità stabilite nel precedente art. 1.

art.3

Gruppo GLH di Istituto (legge 104)

Il gruppo GLH di Istituto per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap ai sensi dell'art. 15 della legge 104, viene nominato annualmente con decreto del Dirigente Scolastico.

Il gruppo ha compiti di progettazione, coordinamento e valutazione ed è formato dal docente con funzione strumentale all'handicap, dai docenti di sostegno e curricolari, dagli operatori della A.S.L., da genitori scelti tra i più disponibili, è presieduta dal Dirigente Scolastico.

Per l'elaborazione dei profili dinamico-funzionali e del PEP i gruppi saranno invece costituiti, in linea generale, dal docente con funzione strumentale per l'handicap, dai docenti di sostegno, da un docente delle classi, dai genitori dell'alunno, dagli operatori della A.S.L. Presiede il Dirigente Scolastico o suo delegato.

Sono previste una o due riunioni annuali per ciascun gruppo secondo norma.

art.4

Convocazione del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti

Oltre che dal Dirigente Scolastico, i Consigli di classe possono essere convocati su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei loro membri. Il Consiglio di classe si riunisce, di regola, una volta al mese. Il Collegio dei docenti può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. In tali casi il Dirigente Scolastico ha 10 giorni di tempo per dare luogo alla riunione.

art. 5

Convocazione del Consiglio d'istituto

La prima convocazione del Consiglio d'istituto, successiva alle elezioni, è disposta dal Dirigente Scolastico. Le successive riunioni sono convocate dal Presidente eletto a scrutinio segreto tra la componente dei genitori, secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 297/94. Sono candidati a tale carica tutti i genitori membri del Consiglio. Il Vice Presidente viene eletto seguendo le stesse modalità di cui al comma sopra citato. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la presidenza il genitore più anziano, membro del Consiglio.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

art. 6

Convocazione della Giunta Esecutiva

La giunta esecutiva, eletta dal Consiglio d'istituto, è convocata dal Dirigente Scolastico che svolge funzioni di Presidente di diritto.

art.7

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto (delibere) avviene mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito della scuola, entro 20 giorni dalla relativa riunione. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

art. 8

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e secondo quanto stabilito dalla Legge 107 (Buona scuola).

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE E STRUTTURE SPECIALI

art. 9

Funzionamento della biblioteca

La biblioteca resta aperta una volta la settimana e i libri possono essere chiesti da tutto il personale della scuola e degli alunni che vi si potranno recare se autorizzati dall'insegnante dell'ora e non più di due per volta. Il prestito non può superare i quindici giorni, allo scadere dei quali i libri dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati ricevuti.

La mancata restituzione del volume o un suo deterioramento comporta l'acquisto del libro stesso.

Per i volumi dati in prestito viene tenuto un registro sul quale il docente responsabile annota i dati essenziali per l'individuazione del volume, dell'utente che riceve il prestito, delle date di consegna e di restituzione, accanto alle quali lo stesso utente è chiamato ad apporre la propria firma.

art. 10

Laboratori attrezzati e materiale didattico

Per ciascun laboratorio sarà nominato un responsabile a cui viene ufficialmente affidata la cura e la custodia del materiale. Si avrà cura di tenere un inventario del materiale e un registro che ne disciplinerà l'uso. Il singolo docente ha la responsabilità del materiale e delle attrezzature che utilizza o fa utilizzare agli alunni. **In nessun caso gli alunni possono essere lasciati da soli nei laboratori.**

art. 11

Funzionamento della palestra

Il funzionamento della palestra e degli spazi a tale scopo adibiti sono disciplinati, in accordo tra i docenti di educazione fisica e motoria, in modo da garantire a rotazione a tutte le classi della scuola l'utilizzo. Gli alunni, nel giorno in cui è prevista la lezione di Educazione fisica, si presenteranno a scuola in tuta e scarpe da ginnastica.

art. 12

Funzionamento della videoteca

L'uso della videoteca viene regolamentato con prenotazione su apposita scheda presente in sala professori. Si eviterà di prenotarsi ripetutamente per la stessa ora e lo stesso giorno, per garantire il rispetto delle esigenze di tutti.

art. 13

Uso della fotocopiatrice

L'uso del fotocopiatore è consentito ai docenti solo per riprodurre materiale didattico strettamente indispensabile, rivolgendosi al collaboratore scolastico incaricato. Il numero delle fotocopie viene annotato in apposito registro salvo diverse disposizioni impartite secondo sopravvenute esigenze di gestione.

art. 14

Accesso ai locali della scuola

L'accesso alle classi e agli altri locali della scuola è consentito, di norma, solo al personale della stessa. Viene dunque fatto divieto ai genitori di recarsi nelle classi, se non autorizzati dal Dirigente scolastico, dal collaboratore vicario o dal docente presente nella classe.

TITOLO III
Gli Studenti
Norme di vita scolastica

art. 15

Diritti e doveri

Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24/06/98, la cui copia viene allegata al presente Regolamento. Il 3° Istituto Comprensivo di Augusta ne dà attuazione considerando in particolare i seguenti enunciati:

DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Diritto all'informazione: lettura, all'inizio dell'anno scolastico, del regolamento di istituto. Formulazione, eventuale, di un Regolamento di Classe.
4. Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (le verifiche devono essere riconsegnate agli studenti al più presto possibile). La valutazione non può essere generica, ma precisa nei descrittori e nei criteri.
5. Diritto dello studente a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione.
6. I genitori degli alunni possono essere consultati per esprimere una loro opinione sulla programmazione educativa e didattica del Consiglio di Classe.
7. Diritto dello studente a scegliere tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative (qualora la scuola dovesse offrire varie opportunità).
8. Diritto dello studente ad avere tempi di riposo (domenica), quindi non essere interrogati, di norma, il lunedì (salvo che i compiti non siano stati assegnati nelle giornate precedenti il sabato). I compiti estivi e/o durante le interruzioni delle attività didattiche saranno assegnati con equilibrio.
9. Diritto al rispetto della vita (culturale e religiosa) del paese di provenienza. Nell'ambito della propria autonomia, l'istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e interculturali.
10. La scuola garantirà il diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti adeguati a tutti gli studenti, anche e soprattutto per gli allievi in situazione di handicap.
11. Diritto degli studenti ad avere un'adeguata strumentazione tecnologica.
12. La scuola garantisce agli studenti servizi di sostegno e promozione della salute (attività di educazione alla salute, ambientale, stradale, sessuale, e assistenza psicologica).

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme previste dal Regolamento d'istituto. In particolare, l'alunno deve:

1. Presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e decoroso;
2. Frequentare regolarmente le lezioni;
3. Assolvere agli impegni di studio;
4. Presentarsi con puntualità alle lezioni, indossando l'abbigliamento previsto;
5. Iniziare le attività didattiche predisponendo il materiale occorrente;
6. Essere fornito di un diario, che sarà tenuto ordinatamente e correttamente; tale diario dovrà essere considerato primario mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia;
7. Prestare attenzione alla lezione;
8. Non disturbare la lezione;
9. Intervenire in maniera opportuna;
10. Collaborare con insegnanti e compagni;
11. Rispettare le cose proprie e altrui;
12. Non fare confusione durante gli spostamenti da un'aula all'altra, rispettare la fila, stare in silenzio per non disturbare il lavoro delle altre classi. Non deve impossessarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti o dei compagni;
13. Mantenere un comportamento corretto che non crei situazioni di pericolo per sé e per i compagni durante le visite d'istruzione;
14. Non portare a scuola bibite in lattina; sono ammesse bevande in contenitori di cartone o PET;
15. Rispettare arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola;
16. Rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i compagni;
17. Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità scolastica;
18. Rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.

Dovranno quindi essere evitati schiamazzi, gesti ed espressioni volgari, corse e giochi pericolosi per sé e per gli altri nei locali della scuola. A tal fine tutto il personale della scuola è chiamato ad intervenire per garantire una serena e produttiva conduzione della vita scolastica.

E' fatto divieto di portare **telefoni cellulari** durante le ore scolastiche; in caso di inosservanza il telefono sarà sequestrato e restituito alla fine delle lezioni ai genitori; qualora l'inosservanza è ripetuta il telefono sarà sequestrato fino alla fine dell'anno. In caso di contravvenzione ripetuta si procederà alla sospensione e ad ulteriori sanzioni disciplinari quale: abbassamento del voto in condotta, divieto di partecipazione alle gite scolastiche e ai viaggi d'istruzione. Se risulta violato il principio sancito dal Codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs 196/2003- secondo cui l'immagine personale o altri elementi non può essere divulgata senza il consenso dell'interessato, si procede alla denuncia al garante della privacy che può comminare una sanzione amministrativa che va da 3.000,00 a 18.000,00 euro ovvero in caso di divulgazione di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, da un minimo di 5.00 ad un massimo di 30.000,00 euro (art. 161 Codice).

E' fatto divieto di portare a scuola oggetti pericolosi o comunque non pertinenti alle attività scolastiche.

art. 16

Rispetto dell'ambiente

Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare l'ambiente della classe e dell'intera scuola; hanno l'obbligo di mantenere la pulizia dei locali effettuata dai collaboratori scolastici; devono avere cura del proprio e dell'altrui materiale. **Nel caso in cui non utilizzano i cestini dei rifiuti e sporchino l'aula sono tenuti prima di uscire a rimettere ordine.** Non devono deteriorare locali, arredi, materiali, e sono tenuti al risarcimento dei danni e, a seconda dell'intenzionalità dell'atto, potranno subire sanzioni disciplinari. Gli allievi sono tenuti a segnalare immediatamente all'insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l'attività didattica i danni e le rotture rilevati. Non osservando tale normativa, gli allievi che per ultimi hanno operato nell'aula o nel laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il danno arrecato. Ciascun Consiglio di classe metterà a punto strategie e modalità per promuovere nell'alunno il senso di responsabilità e di cura delle cose e della struttura.

art. 17

Orario d'ingresso – intervallo - uscita

Gli alunni accederanno all'edificio e ne usciranno in modo ordinato e silenzioso seguendo le indicazioni del responsabile del plesso.

L'orario di ingresso degli alunni è :

Scuola dell'infanzia ore 8,00

Scuola primaria ore 8,15

Scuola secondaria ore 8,00

La scuola secondaria effettuerà due intervalli ricreativi **alle ore 9.50 e alle ore 11.50 dopo il cambio dell'ora.** Durante l'intervallo gli alunni restano in aula, con la possibilità di uscire soltanto per recarsi ai servizi alternandosi due per volta; il docente della terza ora e il docente della quinta ora sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante tutto l'intervallo. Il personale non docente vigilerà davanti ai bagni e nei corridoi.

La scuola Primaria effettuerà un intervallo alle ore 10.15 e durante la giornata sarà discrezione del docente permettere agli alunni ulteriori momenti ricreativi in base alle esigenze della classe.

In nessun caso è permesso agli alunni di affacciarsi o sporgersi dalle finestre, di spostarsi da un piano all'altro e di usare gli ascensori.

Gli alunni, al termine dell'intervallo, potranno recarsi ai servizi soltanto in caso di effettiva necessità.

I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza degli allievi nei momenti in cui questi si trovano fuori dalla classe.

Per opportunità di ordine didattico o disciplinare l'intervallo può essere sospeso con annotazione sul registro di classe che ne fornisce motivazione. Al termine delle lezioni gli alunni usciranno ordinatamente e in modo silenzioso sotto la sorveglianza del docente dell'ultima ora che ne ha la responsabilità fino all'ingresso dei locali.

In particolare:

- ENTRATA/ USCITA ALUNNI DI SCUOLA DELL'INFANZIA:

Gli alunni di scuola dell'infanzia accederanno alle sezioni accompagnati dai genitori o dai delegati di cui i docenti accerteranno l'identità. L'uscita dalle sezioni avverrà in modo ordinato secondo l'orario di ciascuna sezione e gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori o delegati.

- ENTRATA/ USCITA ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni di scuola primaria accederanno al cortile della scuola, cinque minuti prima dell'orario di ingresso accompagnati dai genitori o dai delegati, posizionandosi nello spazio destinato alla classe di appartenenza. Al suono della campana il docente della classe preleverà il gruppo di alunni e lo accompagnerà nella propria aula. L'uscita avverrà in modo ordinato: gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori o delegati alla postazione riservata alla classe nel cortile esterno.

- ENTRATA/ USCITA ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA

Gli alunni della scuola secondaria accederanno al cortile della scuola cinque minuti prima dell'orario di ingresso e si posizioneranno nelle postazioni loro assegnate, in attesa di essere prelevati dai docenti della classe di appartenenza.

L'uscita avverrà in modo ordinato: gli alunni cinque minuti prima del suono della campana, si posizioneranno nella postazione riservata alla classe nel cortile esterno in attesa dell'orario di uscita. In ottemperanza alla **Nota Miur del 12/12/17 n. 2379** (che richiama l'art. 19 bis del Decreto legge n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017) riguardante l'autorizzazione all'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonché i soggetti affidatari dei minori di anni 14, frequentanti la scuola secondaria di I grado, possono autorizzare l'Istituzione scolastica, in considerazione dell'età e del grado di autonomia degli alunni, a consentire l'uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, previa sottoscrizione del modulo di autorizzazione predisposto dalla scuola. Tale dichiarazione, corredata dai documenti di identità dei sottoscrittori, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza sugli alunni all'uscita dalla scuola

- GESTIONE RITARDI E /O USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI

L'ingresso posticipato degli alunni in ore successive alla prima, è ammesso per gravi e comprovati motivi (certificazione medica, esami clinici, visite specialistiche).

Gli alunni potranno, in caso di necessità, precedentemente comunicata, essere licenziati prima del normale orario solo se prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci. I genitori che hanno bisogno di anticipare l'uscita dei propri figli prima della fine dell'orario delle lezioni, dovranno richiedere l'autorizzazione al Vicario o al Coordinatore della classe, e in caso di frequenti richieste (più di tre) questi ultimi contatteranno la famiglia interessata per stabilire opportuni provvedimenti che comunicheranno al C. d. c. Le uscite anticipate degli alunni dai plessi sono regolamentate da apposita modulistica che verrà distribuita ai fiduciari di plesso e dovranno comunque essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori del DS.

Nel caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato determinati dalla scuola, le famiglie saranno preventivamente avvertite tramite comunicazione scritta sul diario personale dell'alunno. Tali comunicazioni dovranno essere firmate dai genitori per presa visione. In mancanza della firma del genitore l'alunno resterà a scuola fino alla prevista ora di conclusione delle lezioni e sarà affidato al docente di un'altra classe o alla sorveglianza di un collaboratore scolastico.

Gli alunni di scuola secondaria che si presenteranno a scuola con un ritardo superiore ai cinque minuti rispetto all'orario di entrata potranno essere ammessi in istituto e quindi in classe solo a partire dalla seconda ora, accompagnati e giustificati dal genitore. In tale caso saranno affidati alla vigilanza del collaboratore scolastico.

art. 18

Assenze degli allievi

Le giustificazioni delle assenze vengono sottoscritte dai genitori che hanno depositato la firma a scuola apponendola sull'apposito libretto in presenza del Dirigente o del collaboratore vicario o del docente stesso.

Le assenze vengono giustificate dagli alunni su tale libretto consegnandolo al docente della prima ora che controllerà l'autenticità della firma del genitore; in caso di dimenticanza si concede l'opportunità di portare la giustificazione il giorno successivo.

Se tale obbligo non viene ottemperato, è compito del docente della prima ora segnalare il fatto al coordinatore di classe per gli opportuni provvedimenti.

Dopo 5 giorni di assenza continuativa l'alunno potrà essere riammesso in classe solo con certificato medico (sono considerati giorni di assenza anche i giorni di vacanza compresi tra l'inizio e la fine dell'assenza stessa). Non possono essere accettate giustificazioni cumulative.

art. 19

Collaborazione scuola-famiglia

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite dal coordinatore di classe in caso di profitto insufficiente o comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. I singoli docenti creeranno un rapporto di fiducia con i familiari non limitandosi a riferire cose negative, ma cercando di comprendere insieme alla famiglia le eventuali difficoltà dell'alunno.

I ricevimenti collegiali saranno due nel corso dell'intero anno scolastico; poiché tali momenti di ricevimento sono insufficienti ad affrontare seriamente le situazioni, si farà ampiamente ricorso ai ricevimenti individuali sollecitando le famiglie a tali incontri.

Ogni docente dichiara a inizio d'anno scolastico un'ora di disponibilità alla settimana da destinare all'incontro con i genitori degli allievi dalle classi in cui opera che avverrà previo appuntamento.

I docenti registrano data e ora dei colloqui con i genitori. In ogni caso durante l'anno scolastico i docenti devono trovare il modo di comunicare con le famiglie, soprattutto nei casi di apprendimento o comportamento inadeguato e prima della affissione all'albo degli scrutini finali il coordinatore ha l'obbligo di comunicare alle famiglie una eventuale non ammissione alla classe successiva.

In casi particolari i genitori potranno riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richiesta scritta dei rappresentanti dei genitori, da presentare almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

art. 20

Viaggi d'istruzione e visite guidate

Sono previsti visite e viaggi di istruzione per i tre ordini di scuola.

Stabilita la meta secondo la procedura di individuazione dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, deliberate dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, la giunta esecutiva chiederà almeno tre preventivi a ditte/agenzie del territorio e deciderà a chi affidare il servizio tenendo conto dei seguenti criteri:

- Economicità in relazione alla rispondenza alla richiesta
- Affidabilità
- Pregresse esperienze positive

I Consigli di classe formuleranno proposte al DS rispetto ad eventuali esclusioni di alunni dalla partecipazione ai viaggi o alle visite guidate, per motivi di comportamento inadeguato. Il DS con i suoi collaboratori, il coordinatore di classe della classe interessata valuterà la proposta e deciderà se accoglierla. Ciò al fine di garantire uniformità nelle scelte dei vari Consigli di classe. La possibilità per una classe di effettuare un viaggio di istruzione o una visita guidata è vincolata, ai sensi della c.m. n. 291 del 14 ottobre 1992, dal numero degli alunni partecipanti, che non deve essere inferiore ai 2/3 del numero complessivo dei componenti della classe stessa.

Per le visite guidate nel territorio all'interno delle ore curricolari si richiederà un'autorizzazione ai genitori all'inizio dell'anno per tutte le uscite. Poi, di volta in volta, si farà segnare agli alunni sul diario giorno e meta dell'uscita. Per le visite oltre l'orario normale delle lezioni o di più giorni si richiederà autorizzazione formale oltre che l'eventuale contributo.

Regolamentazione sorveglianza alunni durante visite guidate, gite e viaggi:

- prendere le presenze all'inizio di giornata
- fare frequenti appelli per controllare le presenze degli alunni
- non lasciarli mai senza sorveglianza
- se ci si trova in albergo, la sera presidiare i corridoi fino alla certezza che tutti dormano
- se si viaggia in nave o treno o aereo accertarsi che i gruppi siano compatti e sempre sorvegliati
- se si viaggia in pullman accertarsi che stiano sempre seduti e in situazioni di sicurezza
- se si viaggia con mezzi pubblici prestare ancora maggiore attenzione a situazioni di pericolo e compattezza del gruppo
- prevenire eventuali situazioni di pericolo
- raccomandare sempre comportamenti corretti

- al rientro, accertarsi che l'alunno sia riconsegnato ai genitori o loro delegati attendendo eventuali ritardatari

Accompagnatori:

- Mediamente uno ogni 15 alunni
- Comunque due accompagnatori se si tratta di classe singola
- In presenza di alunni particolarmente vivaci o con handicap si farà presente il caso alla presidenza per individuare la forma migliore che garantisca sicurezza; comunque non deve pregiudizialmente essere escluso nessun alunno.
- Nei viaggi, in casi particolari, potrà essere richiesta dalla scuola la presenza di un familiare, nelle modalità previste dalla c.m. n. 291/1992, o di altro personale. (In dettaglio si rimanda al Regolamento delle visite guidate e viaggi di istruzione).

art. 21

Attività sportive, partecipazione a giochi sportivi e gare sportive

La scuola si propone di favorire le attività sportive con la formazione di gruppi sportivi e la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, a tornei interni o fra scuole. Si fruirà anche di eventuali associazioni private che comunque rendono servizi ai nostri alunni, ex alunni o territorio. Si può partecipare ai giochi studenteschi solo per gli sport di cui si sono fatti i corsi durante l'anno. Si eviterà comunque una eccessiva partecipazione a gare e manifestazioni sportive e soprattutto si coinvolgeranno alunni sempre diversi.

Accompagneranno gli alunni alle gare un docente di educazione fisica eventualmente con la collaborazione di un docente di sostegno o collaboratore scolastico. Obiettivo di queste disposizioni è da una parte diffondere le attività sportive al maggior numero di alunni, dall'altra garantire le normali attività mattutine curricolari a tutti.

Sorveglianza degli alunni durante le attività:

- Per le attività mattutine ci si atterrà alle norme generali già previste per le altre discipline. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.
- Nelle ore pomeridiane di gruppo sportivo o di altra attività fisica il docente avrà cura di:
 - accertarsi che gli alunni abbiano l'autorizzazione delle famiglie
 - arrivare sempre cinque minuti prima dell'inizio dell'attività
 - accertarsi che gli alunni abbiano scarpe o abbigliamento adeguati all'attività
 - evitare situazioni di pericolo
 - non lasciare mai gli alunni soli
 - sorvegliare l'uscita
 - segnalare frequenze irregolari
 - segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio
 - tenere aggiornato il registro dell'attività.

TITOLO IV

Docenti

Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche

art. 22

Norme di servizio e sorveglianza alunni

I docenti vigilano sugli alunni durante il loro ingresso, la loro permanenza in aula e fino all'uscita dalla scuola. **Il personale docente deve trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere i propri alunni; tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.**

Ogni docente è tenuto giornalmente ad apporre la propria firma sul registro delle presenze segnando anche l'eventuale ritardo che va poi recuperato quando necessario alla scuola.

In caso di ritardo del docente la classe viene sorvegliata dal collaboratore scolastico. Questi, se il ritardo si protrae per più di cinque minuti, è tenuto a segnalarlo tempestivamente in presidenza.

La puntualità, oltre che un dovere, è un modello positivo che si trasmette agli alunni.

I cambi dei docenti nelle classi devono avvenire in modo rapido e solerte. **In nessun caso le classi devono essere lasciate senza sorveglianza. Il docente della terza ora di lezione è responsabile durante l'intervallo e, nel corso di esso, può fare uscire i propri alunni a due per volta.**

Gli alunni non devono essere mandati in sala professori a prendere registri.

I docenti eviteranno altresì di fare spostare gli alunni da un piano all'altro per reperire libri o altro materiale didattico.

All'uscita i docenti dell'ultima ora sono responsabili della propria classe fino al portone esterno della scuola o, nel caso in cui l'ultima ora dovesse coincidere con la lezione di Educazione fisica, della palestra. Accompagnano gli alunni fino all'ingresso esigendo ordine e compostezza ed evitando che si creino situazioni pericolose per l'incolumità degli stessi allievi.

Durante il proprio orario di servizio non ci si allontana dalla classe neanche per parlare con Dirigente, Vicario o per andare in segreteria.

Qualora si dovessero verificare fatti di una certa gravità, i componenti dei Consigli di classe concorderanno una linea di condotta specifica e comune per rimuovere le cause che li hanno determinati.

I docenti eviteranno di ricorrere a frequenti note sul registro di classe; sarà preferibile segnalare le mancanze degli alunni alle famiglie tramite diario o invitare i familiari a conferire con i docenti tramite avviso. In presenza di gravi mancanze da parte degli allievi i docenti segnaleranno il fatto al Dirigente scolastico.

In caso di malore o di infortunio degli alunni, oltre alla presidenza si avvertiranno, se presenti nella scuola, i docenti e non docenti che hanno seguito i corsi di "primo soccorso" e i cui nominativi verranno affissi all'albo della scuola e saranno in possesso della portineria; anche in assenza di tali figure, si seguiranno le seguenti norme:

- accertarsi delle reali condizioni dell'alunno senza mai sottovalutare l'evento
- al minimo dubbio confrontarsi con dirigente o vicario o altro collaboratore per decidere sul comportamento da tenere
- avvisare la famiglia
- non compiere azioni di soccorso se non si è più che sicuri della loro efficacia, perché potrebbero essere dannose
- per i casi più gravi chiamare il 118 ma, se il servizio tarda, è preferibile, se si constata l'urgenza (e come evento eccezionale), accompagnare al pronto soccorso l'alunno con i propri mezzi
- se si tratta di incidente a scuola, oltre a seguire le norme succitate occorre fare la relazione sull'evento con circostanze, ora, giorno, eventuali testimoni, azioni intraprese
- per nessun motivo è consentito dare medicinali agli alunni.

Durante le attività pomeridiane si seguiranno le seguenti norme di sorveglianza alunni:

- il docente deve arrivare 5 minuti prima dell'inizio dell'attività
- non dovrà mai lasciare soli gli alunni
- non deve consentire uscite dal locale in cui si praticano le attività se non in casi eccezionali e comunque senza perderli di vista
- sorvegliare l'uscita
- tenere aggiornato l'apposito registro di presenze alunni
- seguire le altre norme previste in casi di incidenti, emergenze, assenze saltuarie e uscite anticipate.

Per gli altri momenti della vita della scuola si seguiranno le norme già enunciate negli articoli precedenti.

art. 23

Norme sulla privacy

Le nuove norme sulla privacy impongono ai docenti una maggiore attenzione ai dati personali con responsabilità anche penali. Pertanto si avrà cura di non lasciare in giro registri, documentazioni di alunni diversamente abili, numeri di telefono, indirizzi o quant'altro può essere considerato dato sensibile o dato personale. Per lo stesso motivo i docenti possono andare in segreteria solo nelle ore di ricevimento e **fuori dal proprio orario di servizio**.

I docenti potranno richiedere ad alunni e famiglie dati personali solo se pertinenti e non eccedenti.

In base al "Provvedimento del Garante – Portfolio: garanzia nei processi formativi degli alunni – 26/07/05 in G.U. 8/08/05 n. 183", i dati sensibili potranno essere presi in considerazione solo se indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno.

art. 24

Congedi per salute, permessi brevi, permessi retribuiti, ferie per il personale docente

I docenti sono tenuti, in caso di malattia, ad avvisare non oltre le ore otto del loro impedimento in modo da poter disporre la visita fiscale e le sostituzioni. Le visite specialistiche sono esclusivamente all'interno del congedo per salute, secondo contratto, e seguono le stesse norme.

Il docente che necessita di permessi brevi deve fare la richiesta scritta con anticipo e concordare con il Collaboratore del Dirigente fattibilità e modalità; il permesso potrà essere concesso solo se ci sono le condizioni di sostituzione. Le ore di permesso non devono superare la metà delle ore di servizio della giornata lavorativa.

Non è consentito telefonare comunicando il proprio ritardo da considerare come permesso.

Le ore concesse vanno recuperate quando servono all'organizzazione scolastica secondo le modalità previste nella negoziazione d'Istituto.

Eventuali giorni di ferie previsti dal CCNL possono essere concessi solo se senza oneri per lo Stato e senza fare uscire gli alunni prima del normale termine delle lezioni.

I permessi retribuiti e le ferie vanno concordati col Dirigente Scolastico e vanno richiesti con almeno tre giorni di anticipo.

TITOLO V

Personale ATA

art. 25

Accoglienza, servizio e privacy

Il personale ATA, nel rispetto di quanto stabilito dai CCNL, in base alle Indicazioni Generali date dal Consiglio d'Istituto, alle Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico al DSGA, al Piano di attività elaborato dal DSGA, collabora con i docenti ed il Dirigente Scolastico al miglior funzionamento della scuola ed è **direttamente responsabile dei compiti affidatigli**. E' tenuto al rispetto di tutte le altre componenti della scuola e deve contribuire al miglioramento dell'immagine dell' Istituzione scolastica. Nell'espletare il proprio lavoro ci si ispirerà a principi di efficienza, efficacia ed economicità.

I collaboratori scolastici - all'ingresso e nelle postazioni loro affidate - e il personale amministrativo in segreteria, garantiscono il servizio e l'accoglienza di alunni e utenza esterna con cortesia e garbo. Per nessun motivo si altereranno con il pubblico e tenderanno a risolvere qualunque problema con diplomazia.

I collaboratori scolastici permarranno nelle postazioni loro affidate. La pulizia e l'igiene in tutti i locali della scuola deve essere massima.

Tutto il personale ATA è tenuto al rispetto della legge sulla privacy.

art. 26

Orario di ricevimento della segreteria

Ogni anno sarà affisso alla porta della segreteria l'orario di ricevimento.

Tutti i docenti e non docenti dovranno attenersi scrupolosamente a tale orario anche per poter rispettare le norme sulla privacy. Docenti e non docenti non devono soggiornare in segreteria ed è tassativamente proibito andare a fare fotocopie nelle segreterie.

art. 27

Congedi per salute, permessi brevi, ferie per il personale non docente

I non docenti sono tenuti a comunicare la loro assenza per malattia entro le ore sette e trenta, qualunque sia l'orario del loro servizio.

I non docenti che hanno necessità di ore di permesso devono farne richiesta scritta al Direttore dei servizi amministrativi o, in caso di estrema urgenza, al docente collaboratore del Dirigente o al Dirigente stesso. **E' assolutamente vietato e perseguibile, anche in casi particolari, di allontanarsi dalla scuola senza aver ottemperato a tale obbligo.**

Per le ferie si fa riferimento al CCNL.

TITOLO VI

Norme generali sul funzionamento dell'Istituto

art. 28

Adesione ai progetti

Le comunicazioni relative a proposte di adesione a progetti di varia natura (sia dal Comune che dalla Regione, da altri enti e da scuole) che perverranno a scuola saranno diffuse e le classi e i docenti interessati daranno alla Presidenza notizia della loro volontà di adesione.

Per alcuni progetti di particolare rilevanza e complessità verrà nominato un docente responsabile con compiti di organizzazione e di coordinamento.

art. 29

Aggiornamento dei docenti

Ogni anno a scuola si promuoveranno corsi di formazione e di autoaggiornamento anche in rete con altre scuole, in base agli input normativi e alle indicazioni collegiali.

I corsi riguarderanno sia i docenti che il personale amministrativo in relazione ai fondi disponibili.

art.30

Criteri per la formazione delle classi e per le iscrizioni

Formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia:

1. Classi eterogenee
2. Suddivisione equa per età
3. Suddivisione equa tra maschi e femmine
4. Rotazione nell'inserimento di alunno disabile
5. Richieste dei genitori

Una volta stabiliti i gruppi, di norma, si procede al sorteggio.

Formazione delle classi di scuola primaria e secondaria

1. Suddivisione per livelli cognitivi;
2. Suddivisione equa tra maschi e femmine;
3. Suddivisione proporzionale degli alunni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;
4. Rotazione nell'inserimento di alunno disabile nelle sezioni/classi
5. L'assegnazione di eventuali ripetenti o di alunni trasferiti in corso d'anno sarà effettuata tenendo conto delle realtà delle classi (Numero alunni, presenza di Handicappati e delle relative tipologie di handicap, ecc.)
6. Richieste dei genitori.

Una volta stabiliti i gruppi, si procede al sorteggio della sezione da assegnare ad ogni gruppo.

In caso di sdoppiamento di classi si seguiranno gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. In tal caso, le operazioni di sorteggio si svolgeranno con la partecipazione dei rappresentanti di classe e in presenza di tutti coloro i quali ne abbiano interesse.

art. 31

Criteri per l'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi

Nel rispetto delle decisioni collegiali, per l'assegnazione delle classi ai docenti si terrà conto, per quanto possibile, dei seguenti criteri:

- Esigenze di servizio tenendo conto della migliore utilizzazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze professionali;
- Rispetto del principio della continuità didattica;
- Preferenze indicate dai docenti.
- Elementi attinenti la sfera del riservato, segnalazioni relative ad accertati elementi di incompatibilità.

In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella D del contratto sulla mobilità.

art. 32

Uso dei locali per attività extrascolastiche

Ai sensi della vigente normativa, il Dirigente Scolastico può concedere a terzi l'uso dei locali e delle attrezzature della scuola su delibera del Consiglio d'Istituto. Per le società sportive dalle quali pervengono richieste per l'uso della palestra il Consiglio d'istituto delibera i criteri ed il Dirigente Scolastico organizza tempi e modi di fruizione degli spazi.

Criteri per l'utilizzo dei locali da parte di terzi:

- mancanza di fini di lucro
- coerenza con gli obiettivi generali della scuola
- affidabilità dell'ente o associazione
- pregresse esperienze positive
- ricadute sulla nostra utenza sia diretta che indiretta

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a prendere accordi e a firmare eventuale convenzione con enti, istituzioni, associazioni, con la previsione delle modalità di sorveglianza e pulizia dei locali che possono comportare onere per l'ente o l'associazione coinvolta.

art. 33

Uso dei locali per le assemblee delle varie componenti

Con le modalità previste dalla normativa è possibile ottenere il permesso dal D. S. per assemblee delle varie componenti.

art. 34

**CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI
per particolari attività ed insegnamenti.**

Per la realizzazione del PTOF e delle attività che comunque rientrano nel programma annuale dell'Istituzione scolastica, è ammesso l'utilizzo di prestazioni di esperti non dipendenti dall'Istituto. Il ricorso ad esterni è comunque subordinato all'assenza di personale dipendente disponibile ed in possesso delle necessarie competenze.

Si allega il Regolamento dell'Istituzione scolastica per la disciplina dei contratti d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti (D.I. 1 febbraio 2001 art. 33 c.2 lett.g)

art. 35

Calendario scolastico

Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, a partire dal calendario della Regione Sicilia, disporrà gli opportuni adattamenti fermo restando il vincolo dato dalla circolare assessoriale e comunque garantendo almeno lo svolgimento 200 di giorni di lezione.

art. 36

Contributi degli alunni

Viene previsto il versamento di somme variabili per l'assicurazione, visite guidate, spettacoli teatrali, ecc.

art. 37

Norme di sicurezza

La scuola è un luogo di lavoro dove si svolgono attività di vario tipo, che coinvolgono il personale e l'utenza con ruoli diversi:

- Il personale amministrativo svolge attività di ufficio
- Il personale docente svolge attività di insegnamento teorico/pratico
- Gli studenti svolgono attività di studio teorico/pratico
- Il personale ATA attività di pulizia, di piccola manutenzione, di vigilanza.

La scuola, quindi, è regolamentata dalle norme previste dal D. Lgs 81/2008 e s.m. e integrazioni per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro.

A tali norme debbono adeguarsi i comportamenti sia individuali che collettivi sotto elencati.

ALUNNI E DOCENTI

- a) Al suono della campana di inizio o di ripresa delle lezioni, dopo la pausa, gli allievi e i docenti debbono trovarsi nell'aula o nel locale indicato dall'orario;
- b) Si accede a un laboratorio (palestra, videoteca, ecc.) solo in presenza dell'insegnante, con un abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere;
- c) Nei suddetti laboratori e nei locali comuni gli alunni devono osservare le norme richiamate nelle apposite tabelle appese alla parete;
- d) Durante le ore delle lezioni gli alunni dovranno restare nell'aula e tale obbligo sussiste anche in assenza dell'insegnante e in presenza di un qualsiasi operatore scolastico.
- e) Per breve tempo, e uno alla volta (due alla volta durante l'intervallo), gli alunni potranno uscire dalla classe solo se l'insegnante concede l'autorizzazione e la presenza dei collaboratori scolastici fuori dalle aule garantisce la costante sorveglianza degli allievi.

Gli alunni dovranno inoltre:

- Mantenere un comportamento corretto durante le lezioni.
- Non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri in aula o durante gli spostamenti da un luogo all'altro e non usare espressioni volgari.
- Osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza.
- Ogni anno, infine, ricevono formazione/informazione sui temi della sicurezza dall'addetto della sicurezza attraverso attività teorico/pratiche e dovranno comportarsi coerentemente agli insegnamenti ricevuti.

I docenti:

- Dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti usati durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati.
- Durante l'intervallo i docenti di turno hanno l'obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechino danni a persone e cose.
- I danni da essi riscontrati, o ad essi segnalati, nelle aule o in altri reparti dell'edificio, vanno comunicati immediatamente al Dirigente Scolastico o attraverso l'addetto alla sicurezza e/o collaboratore del Dirigente.
- Collaborano in sinergia con l'addetto alla sicurezza nel processo di formazione/informazione sui temi della Sicurezza e Prevenzione.

L'attività motoria eseguita in palestra o in cortile necessita di scarpette da ginnastica; coloro che non partecipano all'attività restano sotto la vigilanza didattica dell'insegnante.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici dovranno:

- a) Svolgere le loro mansioni di pulizia, piccola manutenzione, movimentazione manuale di carichi nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sul posto di lavoro, utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale ed attrezzature adeguate.
- b) Vigilare sugli alunni in assenza dei docenti e nei corridoi e bagni.
- c) Controllare l'accesso ai locali della scuola ed impedire che estranei all'ambiente scolastico, non autorizzati, disturbino il normale svolgimento delle lezioni
- d) Collaborare al Piano di evacuazione nel rispetto dell'incarico ricevuto.

PERSONALE DI SEGRETERIA

Nell'uso delle attrezzature munite di videoterminale si dovranno rispettare le norme fissate nel D. Lgs.81/2008 da art. 172 a art. 179).

Infine si dovranno sistemare gli arredi in maniera funzionale al piano di esodo perché nulla sia di ostacolo nelle vie di fuga. I non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni dovessero rilevare danni e rotture nei vari locali in cui operano, devono segnalare per iscritto quanto rilevato allo scopo di provvedere alle riparazioni o alle sostituzioni del materiale danneggiato.

Tutto il personale dovrà rispettare il divieto di fumare negli spazi scolastici interni ed esterni.

Se fosse necessario abbandonare lo stabile, al suono concordato tutti dovranno:

- Mantenere la calma
- Seguire puntualmente le direttive previste in caso di emergenza, compreso il piano di evacuazione
- Lasciare l'aula con il registro di classe dopo aver chiuso la porta
- Non usare gli ascensori
- Raggiungere l'uscita seguendo i segnali indicatori
- Non rientrare nell'edificio se non autorizzati.

Si fa presente che due volte l'anno si effettueranno simulazioni di evacuazione. Qualora si verificasse un inizio di incendio, chiunque se ne accorgesse, dovrà dare subito l'allarme, affinché le persone del piano incaricate e non, esperte nell'uso degli estintori, possano intervenire immediatamente. Se il fumo dovesse rendere impraticabile il corridoio e/o le scale, la classe dovrà rimanere nell'aula con la porta chiusa, avendo cura di ben tappare le eventuali fessure, andare alla finestra e chiedere aiuto.

Formazione e informazione:

- Ogni anno sarà consegnato al personale nuovo della scuola materiale di informazione
- Si procederà gradualmente alla formazione del personale su ambiti specifici secondo la normativa vigente.

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 1 - Vita della comunità scolastica

Articolo 2 - Diritti

Articolo 3 - Doveri

Articolo 4 - Disciplina

Articolo 5 - Impugnazioni

Articolo 6 - Disposizioni finali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali

e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.